

Edizione di venerdì 23 gennaio 2015

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il tortuoso computo dell'Irap 2014](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[Gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'IVA nel regime MOSS](#)

di Marco Peirolo

BILANCIO

[L'omessa iscrizione di un ricavo causa nullità del bilancio](#)

di Fabio Landuzzi

DICHIARAZIONI

[Come ti rettifico la dichiarazione](#)

di Massimiliano Tasini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Regime fiscale delle società agricole](#)

di Luigi Scappini

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Dimmi che scarpa hai e ti dirò chi sei – parte seconda](#)

di Luigi Canale

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il tortuoso computo dell'Irap 2014

di Sergio Pellegrino

Anche il 2014 è stato un anno travagliato per l'Irap, con l'intervento di **riduzione dell'aliquota previsto dal decreto Renzi**, poi **soppresso con l'intervento della legge di stabilità**.

L'**articolo 2, commi 1 e 4, del D.L. 66/2014** aveva infatti previsto che vi fosse una **riduzione di circa il 10% delle diverse aliquote Irap** applicabili ai differenti soggetti passivi del tributo, che si sarebbe dovuta applicare a partire dal periodo d'imposta 2014 (*rectius* dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013).

L'aliquota "ordinaria" sarebbe dovuta quindi **scendere al 3,5%**, ma, per effetto dell'abrogazione operata dalla legge di stabilità, si continueranno dunque ad applicare le **aliquote precedenti all'intervento del D.L. 66/2014**, che qui di seguito si riepilogano:

Soggetti ad aliquota ordinaria	3,9%
Banche e altri enti e società finanziarie	4,65%
Imprese di assicurazione	5,9%
Amministrazioni pubbliche %	8,5
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche	4,2%
Società operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi	1,9%

Diverso invece il discorso per il calcolo degli **acconti per il periodo 2014 effettuato con il metodo previsionale**.

La legge di stabilità ha fatto salvo il disposto dell'articolo 2 comma 2 del D.L. 66/2014, che ha previsto l'utilizzo di **aliquote "intermedie"** (tra quelle originarie e quelle che sarebbero dovute entrare in vigore) per il calcolo dell'acconto con il metodo previsionale relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013:

Soggetti ad aliquota ordinaria	3,75%
Banche e altri enti e società finanziarie	4,5%
Imprese di assicurazione	5,7%
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche	4%
Società operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro	1,8%

consorzi

I contribuenti che hanno utilizzato le aliquote in questione determinando l'acconto con il metodo previsionale **verseranno l'eccedenza in sede di saldo senza l'applicazione di sanzioni o interessi.**

Vanno altresì segnalati gli interventi di modifica che, con effetto già sul 2014, riducono la base imponibile Irap.

Il legislatore ha infatti incrementato le **deduzioni relative al personale dipendente:**

- 7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata a 13.500 (anziché 10600) *“per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”* (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2);
- 15.000 (anziché 9.200) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato, nel periodo di imposta, in regioni a più basso sviluppo economico (cioè, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a), n. 3);
- 21.000 (anziché 15.200) per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Tale deduzione è alternativa a quella precedente e può essere fruita entro i limiti stabiliti a livello comunitario per gli aiuti cc.dd. *“de minimis”*;
- 8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. a);
- 6.000 (anziché 5.500) euro se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. b);
- 4.000 (anziché 3.700) se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. c);
- 2.000 (anziché 1.850) euro se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. d).

Per chi invece **incrementa il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al dato medio del periodo precedente**, il costo dei nuovi assunti è deducibile per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun soggetto (in precedenza l'importo era 20.000 euro).

IVA

Gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'IVA nel regime MOSS

di Marco Peirolo

In un precedente intervento (si veda “[La registrazione al MOSS per i servizi digitali](#)”) sono state illustrate le modalità di registrazione al MOSS (Mini One Stop Shop).

Il MOSS rappresenta l'**estensione del sistema V@T on e-services**, applicabile **fino al 31.12.2014** per i servizi di e-commerce resi da fornitori extracomunitari nei confronti di “privati consumatori” comunitari.

L'art. 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972 regolava l'ipotesi in cui i suddetti fornitori avessero scelto di identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi in materia di Iva relativi ai servizi elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. Attraverso l'identificazione in Italia, tali operatori **ivi versavano l'imposta dovuta nei vari Paesi UE di consumo**, adempiendo – sempre nel nostro Paese – gli **ulteriori obblighi “formali”** previsti per le operazioni in esame, anche se territorialmente rilevanti nei Paesi dei clienti.

Dal 1° gennaio 2015, il predetto regime speciale è stato **ampliato dal punto di vista sia soggettivo**, rivolgendosi anche agli operatori comunitari, **sia oggettivo**, applicandosi altresì ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Da quest'anno, infatti, l'Iva non è più dovuta nel Paese del fornitore, ma in quello del committente, non solo per i servizi elettronici, ma anche per quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a “privati consumatori” comunitari (art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE).

In pratica, aderendo al MOSS, i fornitori di servizi digitali, siano essi comunitari o extracomunitari, **accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento in un unico Paese membro**, evitando di doversi identificare in tutti i Paesi membri in cui sono domiciliati o residenti i propri clienti, al fine di versare l'imposta ivi dovuta.

A livello normativo, il Capo 6 del Titolo XII della Direttiva n. 2006/112/CE disciplina distintamente:

- il “**regime non UE**”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (Sezione 2, artt. da 358-bis a 369);

- il “**regime UE**”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (Sezione 3, artt. da 369-bis a 369-duodecies).

A seguito delle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 967/2012, i suddetti regimi si applicano alla luce delle disposizioni interpretative contenute nella Sezione 2 del Capo XI del Reg. UE n. 282/2011 (artt. da 57-bis a 63-quater).

A prescindere dalla tipologia di regime (UE o non UE), il soggetto passivo non stabilito presenta, per via telematica, allo Stato membro di identificazione una **dichiarazione IVA per ogni trimestre**, considerato come un periodo d'imposta indipendente:

- **entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre;**
- indipendentemente dall'avvenuta erogazione, nel trimestre, dei servizi digitali.

Per l'anno 2015, quindi, la prima dichiarazione dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 20 aprile 2015 (1° trimestre).

La dichiarazione Iva contiene, per ogni Stato membro di consumo in cui l'Iva è dovuta, il **valore totale**, al netto dell'Iva, delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione effettuate nel trimestre di riferimento, nonché l'**importo totale dell'imposta corrispondente, suddiviso per aliquote**.

A seguito della presentazione della dichiarazione, il Paese membro di identificazione assegna alla stessa un **numero di riferimento**, che viene comunicato al soggetto passivo affinché lo utilizzi in sede di versamento dell'imposta, da effettuare su un **conto bancario denominato in euro**, indicato dallo Stato membro di identificazione. I Paesi UE che non hanno adottato l'euro possono, invece, esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

Eseguito il versamento, lo Stato di identificazione, in base ai dati esposti nella dichiarazione, **distribuisce** l'importo dell'Iva incassata ai diversi Paesi membri di consumo. Nel “regime UE”, è tuttavia previsto che lo Stato di identificazione **trattenga una percentuale** pari:

- al 30%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
- al 15%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Nell'ambito del regime MOSS, è **vietata la detrazione dell'Iva** assolta sugli acquisti e sulle importazioni relativi ai servizi digitali, mentre è **possibile ottenere il rimborso** dell'imposta pagata nei vari Paesi membri di consumo attraverso la procedura di cui alle Direttive n. 2008/9/CE (regime UE) e n. 86/560/CEE (regime non UE).

Seminari di specializzazione

Seminario di mezza giornata

LE PROBLEMATICHE IVA NELL'E-COMMERCE

hbspt.cta.load(393901, '0e4a39a2-09fc-4d45-a4d3-912e4934c14d', {});

BILANCIO

L'omessa iscrizione di un ricavo causa nullità del bilancio

di Fabio Landuzzi

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 26748** depositata il **18.12.2014** ha trattato di un controverso caso di **impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio d'esercizio** da parte dei soci di minoranza della società i quali ritenevano, fondatamente secondo il giudizio della Suprema Corte, di essere stati lesi nei loro diritti patrimoniali per effetto della **mancata iscrizione nel bilancio** d'esercizio di un **componente positivo di reddito**, così che il bilancio stesso aveva chiuso con una ingente perdita che aveva obbligato all'abbattimento ed alla successiva ricostituzione del capitale sociale.

Il caso trae origine dalla impugnazione della delibera di approvazione del bilancio annuale da parte dei soci di minoranza; la delibera aveva disposto

l'abbattimento del capitale a causa della perdita realizzata e la sua **ricostituzione** mediante offerta in opzione a tutti i soci. In particolare, gli impugnanti sostenevano che il capitale era stato solo pretestuosamente perduto in quanto il deficit esposto in bilancio era determinato dalla

rilevazione dei costi per imposte e sanzioni dovute dalla società all'Erario a causa di vendite di beni in nero realizzate da un amministratore all'insaputa della società stessa e dei cui **proventi l'amministratore si era quindi**

appropriato. Così, se da una parte l'iscrizione di questi oneri straordinari nel bilancio d'esercizio era senza dubbio corretta, altrettanto, secondo i soci di minoranza, non poteva dirsi circa il fatto di

non avere corrispondentemente

rilevato nel bilancio anche

il ricavo spettante alla società quale

risarcimento del danno subito dall'amministratore infedele. L'imputazione del ricavo risarcitorio avrebbe infatti sterilizzato l'effetto dell'onere straordinario ed evitato l'abbattimento del capitale a causa della perdita d'esercizio.

Al di là degli aspetti squisitamente societari, la sentenza desta interesse per quanto attiene il tema spesso controverso della corretta individuazione del

momento di iscrizione in bilancio dei componenti positivi di reddito. Infatti, l'art. 2423-*bis*, Cod. Civ., nel rispetto del

princípio della prudenza, impone che in bilancio siano indicati solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; inoltre, quanto alla valutazione del credito, l'art. 2426, n. 8), Cod.

Civ., prevede che
i crediti debbano iscritti al loro presumibile valore di realizzo.

Secondo una stringente applicazione di questi principi, quindi, la società avrebbe rilevato la **sopravvenienza attiva riferita al risarcimento** dovuto dall'amministratore infedele solo una volta che essa avesse avuto il titolo ed il credito relativo fosse risultato esigibile e riscuotibile in concreto.

La **Cassazione** ha invece **accolto le doglianze dei soci di minoranza** accertando la fondatezza delle loro ragioni. In particolare, la Suprema Corte ha condiviso l'esigenza di creare un **parallelismo fra il debito** verso l'Erario (ed il relativo onere) **ed il credito da risarcimento** verso l'amministratore infedele (ed il relativo provento), in quanto il fatto generatore era il medesimo. A questo proposito, sono stati **valutati diversi elementi probatori**, fra cui quelli tratti dal procedimento penale acceso nei confronti dell'amministratore e quelli tratti dall'attività del commissario giudiziale nominato ex art. 2409 Cod. Civ..

La Cassazione ha quindi escluso che il credito risarcitorio vantato dalla società potesse qualificarsi come solamente **sperato o potenziale** e quindi ha ritenuto che lo stesso dovesse essere iscritto nello stesso bilancio d'esercizio in cui era stato rilevato il debito verso l'Erario, quand'anche non sussistesse ancora un **titolo giudiziale definitivo** avverso l'amministratore infedele.

Anche con riguardo alla valutazione di questo credito – al valore di presumibile realizzazione – la Cassazione ritiene che sulla base della **concreta realizzabilità della posta**, del suo **grado di certezza e liquidità**, considerata la dotazione patrimoniale accertata in capo all'amministratore infedele, vi fossero elementi sufficienti per l'iscrizione in bilancio al valore pieno.

Le sentenza in commento sembra quindi privilegiare la ricerca della **correlazione costi – ricavi** nella predisposizione del bilancio d'esercizio, ogni qualvolta vi siano le **condizioni sostanziali** sufficienti alla rilevazione del costo in corrispondenza del correlato ricavo, superando anche la temporanea assenza, come nel caso di specie, del titolo giuridico definitivo.

Per approfondire le problematiche dei principi di redazione del bilancio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

DICHIARAZIONI

Come ti rettifico la dichiarazione

di Massimiliano Tasini

L'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 ai commi 8 e 8-bis disciplina le **dichiarazioni rettificate**: precisamente al comma 8 le rettifiche a favore del fisco, al comma 8-bis quelle a favore del contribuente.

Le questioni che si annidano dietro a queste previsioni sono tante, tantissime.

Di due di queste vorremmo fare parola.

Premettiamo che la **rettifica pro fisco** può essere operata per riparare ad errori od omissioni **entro il termine di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973**.

Anche la **rettifica pro contribuente** può essere operata per rimediare ad errori o omissioni: in questo caso però la disposizione precisa che essi devono aver determinato un maggior reddito, un maggior debito di imposta o un minor debito. Il motivo di questo inciso risulta piuttosto oscuro.

Diversamente dalla rettifica pro fisco, quella pro contribuente deve essere operata **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, con la precisazione che il credito di imposta che dovesse dalla stessa emergere **può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997**.

Ciò posto, ci si chiede da tempo se il limite di un anno di cui al citato comma 8-bis osti o meno alla rettifica pro contribuente.

La Cassazione è chiaramente divisa:

- da una parte, secondo **Cass. 04.04.2012 n. 5399** “*il limite temporale dell'emendabilità della dichiarazione integrativa «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» appare doversi ritenere ... necessariamente circoscritto ai fini dell'utilizzabilità «in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997», indicata nella successiva proposizione della disposizione*“;
- dall'altra, invece, **Cass. 20.04.2012 n. 6218** ha ritenuto che, dopo l'01.01.2002, “*il termine di decadenza stabilito per la rettifica del contribuente ... è diverso – come chiaramente si evince, ora, dal raffronto tra il co. 8 e il nuovo co. 8-bis dell'art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 – per la rettifica a lui sfavorevole rispetto a quello stabilito per la*

rettifica a lui favorevole“; in quest’ultimo caso, infatti, il termine coincide con quello per “la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello cui si riferiva la dichiarazione da emendare”.

Altra questione consiste nello stabilire **quale rapporto sussista tra istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e dichiarazione rettificativa a favore.**

In più occasioni, per esempio nella sentenza **Cass. 20.04.2012 n. 6253**, si è ritenuto che il contribuente, in base all’art. 2 comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, “è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, peraltro, agli effetti dei termini di decadenza, e stante la mancanza di modifiche allo specifico (e autonomo) regime delle restituzioni, non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso; sicché l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo”.

Tuttavia, solo sedici giorni prima la stessa Corte, con la **sentenza 04.04.2012 n. 5373**, aveva affermato un opposto principio ritenendo che:

- **l’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973** “ certo senso complementare a quella di liquidazione”;
- “**l’emenda o la ritrattazione**”, di cui al co. 8-bis dell’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, “riguarda invece i casi di dichiarazione di fatti diversi da quelli già dichiarati (e tali da determinare un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito) – in ordine ai quali non potrebbe ipotizzarsi un rimborso se non a seguito di un’attività propriamente di controllo e di accertamento del presupposto «favorevole» da parte dell’Amministrazione finanziaria”;
- “in questi casi, una volta scaduto invano il termine stabilito per la rettifica della dichiarazione, nessuna istanza di rimborso è ammissibile (al di fuori dei casi di errori materiali, duplicazioni o versamenti relativi ad obbligazioni tributarie inesistenti), posto che la stessa si porrebbe in contrasto con una dichiarazione ormai divenuta inemendabile (dovendosi dare all’introduzione di un termine per la rettifica un significato corrispondente ad un effetto giuridico)“.

In entrambi i temi prospettati, è auspicabile un consolidamento delle tesi favorevoli al contribuente.

Nel primo caso, invero, una interpretazione letterale dell’art. 2 sembra obiettivamente cozzare con lo spirito della norma, tenuto conto che già **nel 2002 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva affermato il generale principio della emendabilità e della rettificabilità della dichiarazione pro contribuente, in applicazione dei principi di buona fede, imparzialità e capacità contributiva.**

Nel secondo caso, la lettura “limitante” dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 contrasta con la pressoché consolidata giurisprudenza di legittimità, che interpreta da sempre in modo estremamente ampio la disposizione, anche in tal caso **nell’intento di evitare distorsioni**

nell'applicazione del principio di capacità contributiva.

Staremo a vedere.

IMPOSTE SUL REDDITO

Regime fiscale delle società agricole

di Luigi Scappini

È indiscutibile che le principali forme utilizzate **per l'esercizio dell'attività agricola** siano quella individuale e, per quanto attiene le società, quella semplice.

Indubbia sul punto è l'influenza dalla struttura proprietaria italiana, che è passata da un latifondismo spinto a una parcellizzazione accentuata della proprietà terriera. Tuttavia, da sempre, il regime fiscale previsto, rappresenta il volano o comunque uno dei driver di crescita dei settori.

Del resto **il Legislatore era andato a creare un contesto sfavorevole alle forme societarie** o, per meglio dire, sicuramente non di agevolazione rispetto a quelle individuali.

Infatti, agli inizi degli anni '90, a mezzo di una modifica in seno all'allora art. 51 D.P.R. n. 917/1986, il reddito prodotto dalle società di capitali esercenti attività agricola era stato attratto nell'alveo di quello "naturale" di impresa, a cui è seguita, con la Legge n. 662/1996, la ricomprensione anche di quello prodotto dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Tale impostazione di fatto era altamente discriminatoria e soprattutto disincentivante nei confronti delle forme societarie più evolute. Il Legislatore, probabilmente consci di questo, nel contesto di una modernizzazione del settore, con il **D. Lgs. n. 99/2004 ha introdotto la società agricola**, individuandola in quella che rispetti i seguenti requisiti:

- oggetto sociale con indicazione dell'**esercizio esclusivo delle attività agricole** previste dall'art. 2135 Cod. Civ. e
- ragione o **denominazione sociale** contenente espressamente la dizione di "**società agricola**".

A tale forme societarie era dato accesso a particolari agevolazioni fiscali, ma è **solo con la Legge n. 296/2006** (la Finanziaria per il 2007) che l'articolo 1, comma 1093, ammette che *"Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 ... possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni"*.

Si precisa sin da subito come **il reddito prodotto in vigenza di opzione, pur se determinato su**

base catastale, resta sempre un reddito di impresa.

Tuttavia, nel contesto positivo di tale previsione che, ricordiamo, è stata oggetto nel recente passato di abrogazione e successiva reintroduzione grazie alla Legge di stabilità 2014, non si può non evidenziare la nota stonata data dall'**esclusione dal regime opzionale delle S.p.A. e delle S.a.p.A..**

Tralasciando di affrontare possibili profili incostituzionali della norma, la scelta del Legislatore non è del tutto comprensibile, infatti, ben più coerente sarebbe stata l'opzione per una evidenziazione della dicotomia tra reddito di impresa e catastale tramite la ricomprensione, nel primo, del reddito prodotto da parte di tutte le società di capitali, tornando in tal modo alla situazione ante Legge n. 662/1996.

A questo bisogna aggiungere l'ulteriore posizione assunta dall'Agenzia delle entrate che, con la **R.M. n. 177/E del 29.04.2008** ha dichiarato **elusiva la trasformazione di una S.p.A. in S.r.l.** con il solo scopo di poter accedere alla tassazione su base catastale.

Sul punto però, non si può non rilevare come in passato, in occasione delle modifiche di cui alla Legge n. 662/1996, l'Agenzia delle entrate, espressamente sollecitata sul tema (trasformazione in quel caso da s.n.c. a società semplice, con il mero fine dichiarato di dichiarare un reddito agrario) non avesse ravvisato possibili profili elusivi, ma si fosse limitata a ricordare come il passaggio da un soggetto esercente attività di impresa a uno che non svolge tale attività comporta il realizzo delle plusvalenze latenti.

Tornando alla disciplina propria delle società agricole, come detto, esse, per espressa previsione di legge, devono svolgere esclusivamente attività agricole di cui all'articolo 2135 Cod. Civ. e l'Agenzia delle entrate, con la **Circolare n. 50/E del 01.10.2010** ha precisato come **il possesso di partecipazioni sociali comporta il venir meno dell'esclusività** a meno che le stesse non siano riconducibili a società anch'esse agricole e i dividendi che la società riceve da dette partecipazioni siano percentualmente inferiori al reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola.

Sempre la Circolare richiamata ha aggiunto che **eventuali attività strumentali a quelle agricole non comportano il venir meno del requisito** della esclusività. Ci stiamo riferendo a quelle attività compatibili con l'oggetto sociale, quali possono essere ad esempio la presa in affitto di fondi rustici e terreni per ampliare l'attività o l'accensione di un finanziamento per l'acquisto di un trattore.

La circostanza dell'esclusività comporta che **al venir meno, ad esempio, del requisito della prevalenza, nell'ipotesi di esercizio di un'attività connessa, consegue la determinazione di tutto il reddito secondo le regole del reddito di impresa.**

Da ultimo si evidenzia come le società agricole esercenti attività di **allevamento di animali**, nel caso di mancato rispetto dei parametri richiesti dall'articolo 32, come esplicitati con il D.M.

18.12.2014, devono determinare il reddito secondo le regole ordinarie e non quelle agevolate di cui all'articolo 56, comma 5 Tuir, in quanto la Finanziaria non richiama tale possibilità, mentre i regimi forfettari di cui al successivo articolo 56-*bis* sono espressamente vietati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dimmi che scarpa hai e ti dirò chi sei – parte seconda

di Luigi Canale

La prima volta che ho sentito parlare di **sneaker** ho capito **snacker** e il mio pensiero è volato verso quel dispensatore di momenti incantati che risponde al nome di **Alain Ducasse**, infatti, con quel termine si indica una **tecnica culinaria** per la cottura rapida a fuoco vivo.

Mio malgrado ho scoperto che le **sneaker** sono la trasposizione della classica **scarpa ginnica** in una veste che, purtroppo, spesso viene a di poco arditamente e frettolosamente accostata e abbinata a completi classici, financo al blazer.

Portate pazienza, ma all'abbigliamento **classico** va abbinata una **scarpa classica**, intendendo come tale, quella che non teme paragoni nel tempo e che dopo cent'anni viene fatta ancora con la stessa tecnica e rispettando i medesimi canoni di stile.

Ma ancora prima delle diverse tecniche di lavorazione della scarpa c'è un'altra distinzione da fare. Il mondo della scarpa si divide in **industriale** e **artigianale** dove il secondo per ovvi motivi ha altri prezzi ma, non me ne vogliono gli altri, anche altre durate, e quando proprio arrivano allo stremo, come nella parabola del figiol prodigo, tornano a casa per essere accudite, per poi tornare a passeggiare nel mondo senza sentire il peso degli anni.

Il discriminio tra questi due mondi è nella lavorazione manuale di **tre fasi topiche**:

1. il **montaggio** della **tomaia** sulla forma che, se nella lavorazione industriale avviene in un solo movimento, in quella artigianale è lenta in quanto la pelle viene tirata con una **pinza** e fissata con **chiodi** battuti a uno a uno;
2. l'**applicazione** della **tramezza** e della **suola** da cui **derivano** anche le **varie tecniche** di lavorazione e
3. la **lustratura**, il momento di sublimazione della scarpa.

Fatte queste doverose premesse vediamo quali e quante sono le lavorazioni possibili di una scarpa.

- **Lavorazione blake** – la fodera e la tomaia vengono agganciate alla forma e vengono assicurate al di sotto della tramezza o sottopiede. È a partire da questo momento che la scarpa inizia a nascere e ad assumere una propria identità creando il volume su cui appoggerà il piede. A questo punto dopo averla pareggiata con lo smeriglio la scarpa passa alla macchina blake che provvede alla cucitura di suola, fodera, tomaia e tramezza. Al termine della lavorazione la scarpa riceve la vera suola che viene

incollata.

- **Lavorazione Bologna** – caratteristica di questa lavorazione è il fatto che la tramezza ricopre il solo tallone mentre il resto dell'area è accuratamente ricoperta con una pelle di vitello. Il prodotto ottenuto andrà alla blake per la cucitura e “saldatura” della suola, motivo per cui la lavorazione è conosciuta anche come blake Bologna
- **Lavorazione Goodyear** – questo tipo di lavorazione deve il suo nome a **Charles Goodyear Jr**, figlio del padre della vulcanizzazione, che nel **1829** mese a punto questo procedimento che rappresenta la meccanizzazione di altissimo livello, della tecnica guardolo che utilizza le due cuciture di cui una, a prodotto finito resta nascosta, mentre l'altra, visibile, cuce guardolo e suola in un corpo unico. Nella lavorazione Goodyear il guardolo, che ricordiamolo per i neofiti è una striscia di cuoio morbido, è cucito al labbro dell'increna del sottopiede di cuoio, fissando insieme anche la tomaia e la fodera. In questo modo è possibile inserire nell'intercapedine tra sottopiede e suola un'intersuola riempitiva. Questa tecnica, utilizzata dai più grandi **produttori inglesi**, necessita di pellami consistenti che ben si sposano con le necessarie alte suole, il tutto per una lavorazione da cui non può prescindere la **full brouge**.
- **Lavorazione guardolo** – è la versione **artigianale** al **100%** della **tecnica goodyear** che si caratterizza per la tiratura a mano della pelle al di sopra della tramezza. Quest'ultima, nella lavorazione artigianale, si ricava da un cuoio conciata ad acqua e che accoglierà il piede nella sua volumetria specifica.
- **Lavorazione norvegese** – probabilmente è la tecnica più complicata e laboriosa, Le cuciture sono 3, tutte visibili e che quindi sono oltre che elemento di utilità anche di decoro. Questa tecnica raggiunge il massimo della sua espressione se applicata alla derby alla norvegese, scarpa con una vaschetta riquadrata da una cucitura che si unisce a un'altra che nella arte anteriore divide la punta. In questa lavorazione è l'artigiano che delinea il passo dell'impuntura visibile esternamente, decidendone la cadenza punto dopo punto.
- **Lavorazione tirolese** – questa lavorazione si addice per le scarpe sportive a cui ben si accostano i punti dal passo lungo che varia dagli 8 ai 10 millimetri.
- **Lavorazione tubolare** – è speculare alla lavorazione blake bolognese ma si differenzia per il fatto che la parte tubolare è data dalla tomaia.

A questo punto sono state date tutte le informazioni utili per **abbinare** in maniera piacevole e perfetta le **scarpe all'occasione** e quindi all'**abito**.

A questo punto il prossimo appuntamento sarà dedicato alle **scarpe** per il **tempo libero**, ma prima o poi ci innalzeremo sui tacchi esagerati e inarrivabili di **Sergio Rossi**.